



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 24

venerdì, 6 maggio 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2022, n. 13

Disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica. Modifiche alle leggi regionali 27/2012, 65/2014, 77/2017 e 55/2021. *pag. 3*

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI
- Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
28 aprile 2022, n. 55

OCDPC n. 872 del 04 marzo 2022. Servizio di Protezione Civile in somma urgenza, ai sensi dell'art. 163, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, per l'alloggiamento

e l'assistenza temporanea dei cittadini ucraini, CIG 9166901E00. Affidamento all'impresa Art Hotel Museo S.r. " 8

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
2 maggio 2022, n. 56

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma 25.11.2015 - Realizzazione della "Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia". Ordinanza di esproprio e costituzione di servitù di allagamento. " 22

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
2 maggio 2022, n. 57

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma 25.11.2015 - Realizzazione della "Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia". Ordinanza di esproprio e costituzione di servitù di passo. " 33

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2022, n. 13

Disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica. Modifiche alle leggi regionali 27/2012, 65/2014, 77/2017 e 55/2021.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 27/2012

Art. 2 - Obiettivi strategici. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 27/2012

Art. 3 - Piano regionale della mobilità ciclistica. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 27/2012

Art. 4 - Pianificazione comunale, provinciale e della città metropolitana. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 27/2012

Art. 5 - Mobility management. Introduzione dell'articolo 4 bis nella l.r. 27/2012

Art. 6 - Tipologie degli interventi. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 27/2012

Art. 7 - Soggetti attuatori. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 27/2012

Art. 8 - Sviluppo delle ciclostazioni. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 27/2012

Art. 9 - Gestione e manutenzione. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 27/2012

Art. 10 - Relazione al Consiglio regionale. Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 27/2012

Art. 11 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 27/2012

Art. 12 - Piano strutturale. Modifiche all'articolo 92 della l.r. 65/2014

Art. 13 - Manutenzione rete ciclabile. Modifiche alla l.r. 77/2017 e alla l.r. 55/2021

Art. 14 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c), l) e m), dello Statuto;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica);

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 12 maggio 2021 (Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager);

Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);

Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 (Legge di stabilità per l'anno 2022);

Visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 25 novembre 2021;

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana con l.r. 27/2012, nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia, ha proceduto a dettare una disciplina organica in merito agli interventi finalizzati a favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica sull'intero territorio toscano;

2. A distanza di quasi dieci anni dall'entrata in vigore della l.r. 27/2012, si rende opportuno procedere ad un aggiornamento della stessa, sia per adeguarla alla sopravvenuta normativa nazionale, sia per introdurre nuovi elementi ed obiettivi finalizzati a promuovere in modo sempre più efficace la mobilità sostenibile;

3. Per quanto attiene all'adeguamento alla sopravvenuta disciplina nazionale, si rende necessario tenere conto del nuovo quadro, anche di programmazione, delineato dalla l. 2/2018, aggiornando i contenuti del piano regionale e della pianificazione degli enti locali, introducendo anche specifici riferimenti alla Città metropolitana di Firenze;

4. Per quanto attiene, invece, ai contenuti di merito, si ritiene opportuno aggiornare alcune previsioni della legge regionale in parola con le finalità, in particolare, di rendere più incisivo il raggiungimento di specifici obiettivi di ripartizione modale; aggiornare ed implementare la definizione di ciclostazione, favorendone la realizzazione; incentivare, in coerenza con le disposizioni nazionali, lo sviluppo del mobility management; promuovere il servizio di condivisione delle biciclette, la realizzazione di aree a priorità ciclabile e di parcheggi nei pressi dei luoghi pubblici di maggiore interesse; favorire ed incentivare una gestione coordinata degli interventi di manutenzione dei percorsi e dei tracciati, con particolare riferimento a quelli di interesse regionale;

5. Si ritiene opportuno, infine, in coerenza con le finalità complessive della presente legge introdurre una modifica alla disciplina regionale sul governo del territorio, di cui alla l.r. 65/2014, con specifico riferimento alle disposizioni relative al piano strutturale, al fine di disporre che quest'ultimo debba prevedere, tra i propri contenuti, anche gli obiettivi in termini di infrastrutture e servizi finalizzati a promuovere la mobilità sostenibile e, in particolare, la mobilità ciclistica;

Approva la presente legge

Art. 1
Finalità.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 27/2012

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 27/2012 è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione Toscana persegue altresì lo sviluppo della mobilità sostenibile promuovendo l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività sportive e turistico-ricreative, mediante il raggiungimento di specifici obiettivi di ripartizione modale.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 27/2012 è sostituito dal seguente:

“2. Gli obiettivi di cui al comma 1 e 1 bis sono definiti dallo strumento di programmazione di cui all'articolo 3.”.

Art. 2
Obiettivi strategici.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 27/2012

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 27/2012 è sostituita dalla seguente:

“d) la creazione di una rete di ciclostazioni quali centri, dotati di servizi di informazione all'utenza, per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale servizio di noleggio, da realizzarsi in prossimità di aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni, stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, per favorire l'intermodalità tra bicicletta e altri mezzi di trasporto.”.

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 27/2012 è aggiunta la seguente:

“c bis) promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto per le esigenze quotidiane, anche mediante la realizzazione di ciclostazioni, di parcheggi e di box per le biciclette da realizzarsi, in particolare, in zone limitrofe ai servizi ed ai luoghi pubblici di maggiore interesse;”.

3. Dopo la lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 27/2012 è aggiunta la seguente:

“c ter) promuovere la presenza e l'utilizzo del bike-sharing quale servizio di condivisione delle biciclette;”.

4. Dopo la lettera c ter) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 27/2012 è aggiunta la seguente:

“c quater) promuovere, in raccordo con i biciplan dei comuni di cui all'articolo 4, comma 1, la realizzazione di interventi di moderazione del traffico e di aree a priorità ciclabile tese a connettere ed integrare i percorsi ciclabili all'interno dei quartieri e dei centri abitati con le isole ambientali, le “zone 30”, le aree pedonali, le zone residenziali e le zone a traffico limitato.”.

5. All'inizio del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 27/2012 sono inserite le parole: “La Regione favorisce”, e dopo le parole: “manufatti stradali” sono inserite le seguenti: “e ferroviari”.

Art. 3

Piano regionale della mobilità ciclistica.
Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 27/2012

1. L'articolo 3 della l.r. 27/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Piano regionale della mobilità ciclistica

1. Il piano regionale della mobilità ciclistica individua gli interventi da adottare per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività turistiche e ricreative nel territorio regionale.

2. Il piano regionale della mobilità ciclistica, definito sulla base dei contenuti individuati dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo

della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), disciplina l'intero sistema ciclabile regionale ed è redatto sulla base dei piani urbani della mobilità sostenibile e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalla città metropolitana, assumendo e valorizzando, quali dorsali delle reti, gli itinerari della Rete ciclabile nazionale "Bicitalia".

3. Il piano regionale della mobilità ciclistica è approvato con cadenza triennale nei termini e con le modalità individuate dall'articolo 5, comma 5, della l. 2/2018.

4. Il piano regionale della mobilità ciclistica è contenuto nel piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale).

5. Il piano regionale della mobilità ciclistica, in coerenza con gli obiettivi del PRIIM, oltre ai contenuti individuati dall'articolo 5 della l. 2/2018:

a) indica gli obiettivi di ripartizione modale dei trasporti fissando i livelli percentuali minimi da raggiungere mediante l'utilizzo della bicicletta in rapporto ai livelli di traffico complessivi;

b) indica, per la mobilità ciclistica, obiettivi di intermodalità con i mezzi di trasporto pubblico da raggiungere, sia a livello regionale, sia locale;

c) indica obiettivi e strategie per la riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali favorendo, in particolare, il recupero di:

1) aree di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso, e degli edifici ad esse connessi;

2) aree di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso, e degli edifici ad esse connessi;

3) argini e alzaie di fiumi, torrenti, canali e laghi, se utilizzabili, e i tracciati degli acquedotti dismessi e degli edifici ad essi connessi, ove compatibili;

4) ponti dismessi e altri manufatti stradali.

6. Nelle fasi di formazione del piano di cui al comma 1, sono sentite le associazioni che promuovono in modo specifico l'utilizzo della bicicletta.".

Art. 4

Pianificazione comunale, provinciale e della città metropolitana.

Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 27/2012

1. L'articolo 4 della l.r. 27/2012 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Pianificazione comunale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze

1. I comuni non facenti parte della Città metropolitana di Firenze e la Città metropolitana di Firenze, al fine di definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta, nonché di migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni, predispongono e adottano i piani urbani della mobilità ciclistica, denominati "biciplan", quali piani di settore dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS).

2. I biciplan di cui al comma 1, definiti secondo quanto disposto dall'articolo 6 della l. 2/2018, costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti.

3. La Città metropolitana di Firenze e le province, al fine di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, definiscono gli interventi di pianificazione in coerenza con il piano regionale della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 e con i piani di cui al comma 1. Gli strumenti di pianificazione di cui al presente comma sono elaborati in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della l. 2/2018.

4. I comuni, singoli o associati, la Città metropolitana di Firenze e le province assicurano la coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di pianificazione di cui ai commi 1 e 3."

Art. 5

Mobility management.

Introduzione dell'articolo 4 bis nella l.r. 27/2012

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 27/2012 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis

Mobility management

1. La Regione Toscana, in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministro della transizione ecologica 12 maggio 2021 (Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager):

a) nomina il mobility manager della Regione con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile;

b) adotta il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) quale strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente.

2. Il mobility manager della Regione Toscana, in coordinamento con gli altri mobility manager aziendali e con i mobility manager d'area operanti a livello regionale, effettua annualmente il monitoraggio di quanto attuato nel territorio regionale in riferimento ai PSCL, anche al fine di promuovere azioni sinergiche finalizzate ad una continua incentivazione della mobilità sostenibile.”.

Art. 6

Tipologie degli interventi.

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 27/2012

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 27/2012, dopo le parole: “(Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili),” sono aggiunte le seguenti: “anche al fine di garantire la massima sicurezza per i ciclisti,”.

2. Alla fine della lettera h) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 27/2012 sono aggiunte le parole: “e di condivisione delle biciclette (bike sharing);”.

3. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 27/2012 le parole: “provinciali e comunali” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 3 e 4”.

Art. 7

Soggetti attuatori.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 27/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 27/2012 le parole: “Province e comuni” sono sostituite dalle seguenti: “La Città metropolitana di Firenze, le province e i comuni”, le parole: “provinciali e comunali” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 4”.

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 27/2012 dopo le parole: “La Regione,” sono inserite le seguenti: “la Città metropolitana di Firenze,” e dopo le parole: “propri dipendenti” sono aggiunte le seguenti: “anche in riferimento agli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 4 bis, comma 2”.

Art. 8

Sviluppo delle ciclostazioni.

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 27/2012

1. La rubrica dell'articolo 8 della l.r. 27/2012 è sostituita dalla seguente: “Sviluppo delle ciclostazioni”.

2. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 27/2012 è sostituito dal seguente:

“1. I comuni sedi di aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni, stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri provvedono, all'interno o in prossimità delle suddette infrastrutture,

alla realizzazione di ciclostazioni, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera d).”.

3. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 27/2012 le parole: “stazioni ferroviarie, metropolitane o di autolinee” sono sostituite dalle seguenti: “infrastrutture interessate”.

Art. 9

Gestione e manutenzione.

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 27/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 27/2012 le parole: “provinciali e comunali, in coerenza con il PRIIM” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 3 e 4”.

2. All'inizio del comma 1 bis dell'articolo 9 della l.r. 27/2012 le parole: “Enti locali” sono sostituite dalle seguenti: “Comuni, province, Città metropolitana di Firenze” e dopo la parola: “esecuzione” è inserita la seguente: “coordinata”; dopo le parole: “percorso ciclabile.” sono aggiunti i seguenti periodi: “Ai fini dell'attuazione degli interventi, gli accordi di cui al periodo precedente individuano il soggetto che svolgerà la funzione di capofila. Nei casi di cui al comma 2 bis gli accordi sono stipulati previa adesione della Regione Toscana.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 27/2012 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione è autorizzata a concedere contributi per la manutenzione straordinaria dei tracciati e dei percorsi ciclabili di cui al comma 1.”.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 27/2012 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per i tracciati o percorsi ciclabili di interesse regionale, la Regione è autorizzata a concedere contributi per la manutenzione ordinaria, fino ad un massimo del novanta per cento dei costi complessivi, nel caso in cui gli accordi di cui al comma 1 bis coinvolgano, all'interno di una singola provincia, della Città metropolitana di Firenze o di un'unione di comuni, la totalità dei comuni interessati dal tracciato.”.

5. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 9 della l.r. 27/2012 è aggiunto il seguente:

“2 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui ai commi 2 e 2 bis, nonché, nei casi di mancata o incompleta esecuzione dei lavori, di revoca e restituzione degli stessi.”.

Art. 10

Relazione al Consiglio regionale.

Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 27/2012

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 27/2012 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis

Relazione al Consiglio regionale

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale la relazione presentata annualmente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l. 2/2018.”.

Art. 11

Norma finanziaria.

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 27/2012

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 27/2012 è inserito il seguente:

“5 bis. A decorrere dall'anno 2022, per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2 bis, è autorizzata la spesa di euro 260.000,00 per il 2022 e di euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 - 2024.”.

Art. 12

Piano strutturale.

Modifiche all'articolo 92 della l.r. 65/2014

1. Prima della lettera a) del comma 5 dell'articolo 92 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è inserita la seguente:

“0a) gli obiettivi in termini di infrastrutture e servizi finalizzati a promuovere la mobilità sostenibile, con particolare riferimento alla mobilità ciclistica;”.

Art. 13

Manutenzione rete ciclabile.

Modifiche alla l.r. 77/2017 e alla l.r. 55/2021

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), la parola: “2024” è sostituita dalla seguente: “2021”.

2. La lettera b quater) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 è abrogata.

3. I commi 1 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 (Legge di stabilità per l'anno 2022), sono abrogati.

Art. 14

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 29 aprile 2022

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20.04.2022.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 28 settembre 2021, n. 74

Proponenti:

Assessore Ceccarelli, Pescini, Niccolai, Bugetti, De Robertis, Vannucci, Spadi, Anselmi, Pieroni, Merlotti, Rosignoli, Fratoni.

Assegnata alla 4ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 31 marzo 2022

Approvata in data 20 aprile 2022

Divenuta legge regionale 10/2022 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo delle leggi regionali 27/2012, 65/2014, 77/2017 e 55/2021, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 6 giugno 2012, n. 27

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77

Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
28 aprile 2022, n. 55

OCDPC n. 872 del 04 marzo 2022. Servizio di Protezione Civile in somma urgenza, ai sensi dell'art. 163, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, per l'alloggiamento e l'assistenza temporanea dei cittadini ucraini, CIG 9166901E00. Affidamento all'impresa Art Hotel Museo S.r.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto legislativo 2/01/2018 n. 1 (Codice della Protezione civile) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati i seguenti atti nazionali:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto" del 28/02/2022;

- il decreto legge n. 16 del 28/02/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" e in particolare l'art. 3 "Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina";

- la OCDPC n. 872 del 4/03/2022, con cui il Capo del Dipartimento di protezione civile ha approvato le disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;

- la OCDPC n. 873 del 6/03/2022, con cui il Capo del Dipartimento di protezione civile ha approvato le ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, in particolare disposizioni di carattere sanitario nonché tutte le OCDPC successive adottate;

Preso atto delle ordinanze commissariali:

- n. 25 del 11/03/2022 con cui sono state approvate le disposizioni organizzative per lo svolgimento di quanto indicato nella OCDPC n. 872/2022 individuando, quali soggetti attuatori ai sensi dell'articolo 4, comma 1, di tale

OCDPC, i comuni, le unioni di comuni, la città metropolitana e le province, ed è stata attivata l'Unità di crisi regionale quale forma di coordinamento con gli enti locali e le Prefetture - Uffici territoriali di governo, prevista dall'articolo 2 OCDPC n. 872/2022, per la durata dello stato di emergenza di cui alla DCM 28/02/2022;

- n. 26 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il protocollo d'intesa per le procedure operative per l'accoglienza dei cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto", condivise nell'Unità di crisi con le Prefetture, Anci Toscana e Upi Toscana;

- n. 27 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il protocollo d'intesa con le organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile, A.N.P.A.S. - Comitato Regionale Toscano ODV, Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale della Toscana e V.A.B. - Vigilanza Antincendi Boschivi;

- n. 28 del 15/03/2022 con cui è stata approvata la convenzione generale con le Associazioni di Categoria degli Albergatori del territorio toscano, Anci Toscana ed Upi Toscana;

- n. 33 del 19/03/2022 con la quale sono state definite le attività che gli enti locali toscani, individuati quali soggetti attuatori dall'ordinanza commissariale n. 25/2022, possono svolgere per il supporto eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 3 OCDPC n. 872/2022 dai Prefetti - Uffici territoriali del governo ed è stato disposto di procedere, sulla base della Convenzione approvata con ordinanza commissariale n. 28 del 15/03/2022, all'attivazione del rapporto con le singole strutture ricettive, mediante la sottoscrizione di verbali di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della OCDPC n. 872/2022 nonché dell'art. 163, comma 6, del D. Lgs. 50/2016;

- n. 52 del 13/04/2022 con cui anche la Regione Toscana è stata individuata soggetto attuatore;

Considerato che a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la Protezione Civile della Regione Toscana, su disposizione del Presidente in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza, ha allestito un punto di prima accoglienza per i flussi in arrivo dei profughi ucraini;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera b) della OCDPC n. 872/2022 che dispone che i Commissari delegati provvedono alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del governo;

Considerato che a causa dell'intensificarsi del flusso dei cittadini ucraini in arrivo si è reso indifferibile ed urgente provvedere all'affidamento del servizio di alloggia-

mento temporaneo in attesa che della presa in carico dal Sistema di accoglienza ed integrazione (SAI), per salvaguardarne l'integrità e la salute;

Considerate le deroghe previste dall'OCDPC n. 872/2022, all'art. 9, comma 2, per l'espletamento delle attività di cui all'emergenza da parte del Commissario delegato che può avvalersene in presenza dei presupposti, per le procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare per le procedure di somma urgenza di cui all'art. 163, in cui possono essere derogati i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4, i termini per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 e il termine di cui al secondo periodo del comma 10;

Dato atto che sussistono le condizioni che legittimano la somma urgenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della OCDPC n. 872/2022 nonché dell'art. 163, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

Visto il verbale di Somma Urgenza (Allegato A), adottato ai sensi dell'art. 163, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, con cui è stata ordinata l'esecuzione del servizio di alloggio temporaneo alla società ART HOTEL MUSEO S.r.l., che tramite la propria struttura denominata Art hotel Museo, si è resa immediatamente disponibile;

Considerato che l'esecuzione del servizio come sopra descritto è stato affidato con il Verbale di Somma Urgenza alla società ART HOTEL MUSEO S.r.l., con sede in Prato (PO), Viale della Repubblica, 289 - Codice Fiscale 02350620973, la quale si è resa disponibile all'immediato avvio all'esecuzione del suddetto servizio sulla base dell'ordine inserito nel verbale di somma urgenza - CIG: 9166901E00, per l'importo di euro 70,00 (oltre IVA 10%), procapite al giorno e determinato in via provvisoria, stabilito consensualmente dalle parti ai sensi del predetto art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016;

Considerato che con la firma apposta dal Legale rappresentante della società ART HOTEL MUSEO S.r.l. sul Verbale di somma urgenza in data 31 marzo 2022, l'Impresa ha accettato l'impegno contrattuale proposto;

Considerato che in data 22 aprile 2022 è stata redatta da parte dell'Ing. Bernardo Mazzanti la perizia giustificativa del prezzo relativamente all'esecuzione del servizio di somma urgenza, redatta ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, allegata al presente atto (Allegato B), il cui importo è stato determinato nella misura di €18.493,12 oltre IVA nei termini di legge, e contestualmente nella medesima data è stata trasmessa alla società;

Dato atto che la citata Perizia giustificativa, oltre che

dal Verbale di Somma Urgenza e dalla Relazione illustrativa, allegati al presente provvedimento, è costituita anche dai seguenti documenti, conservati agli atti del Settore Protezione Civile Regionale:

- Comunicazione tracciabilità flussi finanziari;
- Formulario DGUE;
- Dichiarazioni integrative;
- Ricevuta del Modello F23 per oneri marca da bollo;

Dato atto che è stato individuato quale RUP del servizio di somma urgenza di cui al presente atto l'Ing. Bernardo Mazzanti;

Considerato che si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dal verbale di somma urgenza;

Dato atto che l'operatore economico ART HOTEL MUSEO S.r.l. ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, attraverso il "Documento di Gara Unico Europeo - DGUE" ed il modello "Dichiarazioni integrative" conservati agli atti del Settore Protezione civile regionale;

Considerato che sono stati avviati i controlli, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese durante il procedimento dalla società ART HOTEL MUSEO S.r.l. in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che hanno avuto esito positivo, ad eccezione della verifica relativa alla regolarità fiscale di cui non è ancora pervenuta risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate di Prato;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 7, del D.Lgs 50/2016, qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, si recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti ed il rimborso delle spese eventualmente già sostenute, nei limiti delle utilità conseguite, e si procederà alle segnalazioni alle competenti autorità;

Dato atto pertanto che al contratto, stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere con cui si dispone l'ordinazione del servizio, verrà apposta specifica clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1353 del Codice civile, in caso di verifica negativa sui controlli ancora in corso presso l'Agenzia delle Entrate di Prato;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 7, del D.Lgs 50/2016 non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, fino al termine dei controlli ancora in corso presso l'Agenzia delle Entrate di Prato;

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 163, comma 4, provvedere alla copertura finanziaria della spesa di cui alla perizia giustificativa in parola nonché procedere all'approvazione del servizio;

Preso atto che è stata aperta la contabilità speciale n. 6338 intestata al Commissario delegato e che sulla medesima, a titolo di prima anticipazione rispetto agli oneri già sostenuti, sono stati accreditati euro 1.000.000,00 come da comunicazione prot. DPC/15685 del 8/04/2022 dell'Ufficio Amministrazione e bilancio del Dipartimento di protezione civile;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra espresse, procedere all'impegno a favore dell'Impresa ART HOTEL MUSEO S.r.l., (codice contspec 6237) dell'importo di €18.493,12, oltre IVA 10% pari ad €1.849,31, per complessivi €20.342,43 a valere sulle risorse appositamente previste sulla contabilità speciale n. 6338, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della OCDPC 872/2022;

Visto l'articolo 4 comma 3 OCDPC n. 872/2022, come modificato dall'articolo 1 comma 1 OCDPC n. 876/2022, che prevede che il Commissario delegato provvede a rendicontare al Dipartimento della protezione civile con cadenza bimestrale, secondo le modalità e con la modulistica che saranno definite dal Capo del Dipartimento di protezione civile;

Dato atto che il Commissario delegato provvederà a rendicontare la spesa in oggetto secondo le modalità che saranno definite come sopra indicato, ai fini del rimborso sulla contabilità speciale;

Dato atto che si provvederà a pubblicare, ai sensi dell'art. 163, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT-SA e contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, verrà trasmesso ad ANAC per i controlli di competenza;

ORDINA

1. di approvare l'esecuzione in somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, del servizio di alloggio e assistenza temporanea dei cittadini ucraini presso la struttura denominata ART HOTEL MUSEO;

2. di approvare il verbale di somma urgenza (Allegato A), il cui originale firmato digitalmente è conservato agli atti del Settore Protezione civile regionale, con cui è stata

ordinata l'esecuzione del servizio di alloggio temporaneo, ai sensi del comma 6 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società ART HOTEL MUSEO S.r.l., con sede in Prato (PO), Viale della Repubblica, 289 - Codice Fiscale 02350620973;

3. di approvare la Relazione illustrativa della perizia giustificativa dei prezzi (Allegato B) in base alla quale l'importo del servizio è stato determinato in €18.493,12, oltre IVA 10% pari ad €1.849,31, per complessivi €20.342,43;

4. di approvare gli ulteriori elaborati della Perizia giustificativa richiamati in narrativa e conservati agli atti del settore Protezione Civile regionale;

5. di impegnare la somma complessiva di euro 20.342,43, comprensiva dell'IVA 10%, per il servizio di alloggio ed assistenza temporanea dei profughi ucraini presso la struttura denominata ART HOTEL MUSEO Codice Identificativo di Gara (CIG): 9166901E00 a favore della società ART HOTEL MUSEO S.r.l. (codice contspec 6237), a valere sul capitolo 1111/U della contabilità speciale n. 6338, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della OCDPC 872/2022;

6. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, con cui si dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dal verbale di somma urgenza;

7. di procedere alla stipula del contratto con clausola risolutiva, ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile, all'esito positivo del controllo relativo ai certificati di regolarità fiscale ancora in corso e che in caso di risoluzione sarà fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite;

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 7, del D.Lgs 50/2016 non si procederà al pagamento, anche parziale, fino al termine dei controlli ancora in corso presso l'Agenzia delle Entrate di Prato;

9. di rinviare la liquidazione delle somme spettanti alla società ART HOTEL MUSEO S.r.l. con le modalità stabilite dal contratto dietro presentazione di regolari fatture, imputando la spesa all'impegno assunto con il presente atto;

10. di dare atto che ai fini del rimborso sulla contabilità speciale, si provvederà a rendicontare la spesa in oggetto secondo le modalità e con la modulistica che saranno definite dal Capo del Dipartimento di protezione civile in

base all'articolo 4 comma 3 OCDPC n. 872/2022 come modificato dall'articolo 1 comma 1 OCDPC n. 876/2022;

11. di pubblicare, ai sensi dell'art. 163, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT –SA e contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, trasmetterlo ad ANAC per i controlli di competenza;

12. di comunicare la presente ordinanza alla società ART HOTEL MUSEO S.r.l.;

13. di comunicare la presente ordinanza al Diparti-

mento della Protezione Civile e di pubblicarla ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato

SEGUONO ALLEGATI



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC 872/2022

**VERBALE DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE IN SOMMA
URGENZA**
(Art.163, comma 6, D.Lgs 50/2016)

Oggetto: OCDPC 872/2022 "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina". Affidamento urgente del servizio per l'alloggiamento temporaneo e l'assistenza dei cittadini ucraini

Il sottoscritto Ing. Bernardo Mazzanti, in qualità di responsabile del Settore Protezione civile, individuato dal Commissario Delegato quale membro dell'Ufficio del Commissario con ordinanza n. 24 del 11.03.2022

PREMESSO

che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28/02/2022 ha dichiarato lo stato di emergenza sino al 31/12/2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

che con OCDPC n. 872 del 4/03/2022 "*Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina*", è stato individuato nella persona del Presidente della Regione il Commissario delegato per le attività dell'emergenza nel territorio toscano ed è stato previsto che la Regione assicura il coordinamento del proprio sistema di protezione civile per lo svolgimento delle attività di competenza del Commissario;

che con ordinanza n. 873 del 6/03/2022 sono state approvate ulteriori disposizioni per l'emergenza in oggetto, in particolare di carattere sanitario;

che con ordinanza n. 25 del 11/03/2022 il Commissario delegato ha approvato le modalità organizzative per il supporto eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 3 OCDPC n. 872/2022 dai Prefetti – Uffici territoriali del governo, con il sistema di protezione civile toscano;

che con ordinanza n. 28 del 15 marzo 2022 il Commissario delegato ha approvato per i fini sopra indicati, la convenzione generale con le Associazioni di Categoria degli Albergatori del territorio toscano, Anci Toscana e Upi Toscana in rappresentanza degli enti locali toscani;

CONSIDERATO

che a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la Protezione Civile della Regione Toscana, su disposizione del Presidente in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza, ha allestito un punto di prima accoglienza per i flussi in arrivo dei profughi ucraini;

che il supporto alle Prefetture – Uffici territoriali di governo, come previsto dall'articolo 3 OCDPC n. 872/2022, è previsto specificatamente per l'alloggiamento temporaneo o l'assistenza ai cittadini ucraini anche solo in transito nel territorio regionale;

che si rende necessario garantire tale alloggio temporaneo ai cittadini ucraini in arrivo nel territorio toscano, il cui flusso in arrivo dal giorno 11 marzo si è notevolmente intensificato, per salvaguardarne l'integrità e la salute;

RITENUTO pertanto indifferibile ed urgente l'affidamento del servizio di alloggio temporaneo dei cittadini ucraini in arrivo in attesa che vengano presi in carico dal Sistema di accoglienza ed integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39

DATO atto che sussistono le condizioni che legittimano la somma urgenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della OCDPC n. 872/2022 nonché dell'art. 163, comma 6, del D. Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA, altresì, l'ordinanza n. 33 del 19/03/2022 con la quale:

- sono definite le attività che gli enti locali toscani, individuati quali soggetti attuatori dall'ordinanza n. 25/2022, possono svolgere per il supporto eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 3 OCDPC n. 872/2022 dai Prefetti – Uffici territoriali del governo;
- è stato disposto di procedere, sulla base della Convenzione generale con le Associazioni di Categoria degli Albergatori del territorio toscano, Anci Toscana ed Upi Toscana, approvata con ordinanza commissariale n. 28 del 15/03/2022, all'attivazione del rapporto con le singole strutture ricettive, mediante la sottoscrizione di verbali di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della OCDPC n. 872/2022 nonché dell'art. 163, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, attivando altresì le disposizioni derogatorie previste nel medesimo articolo 9;
- è stato individuato il Sottoscritto, dirigente del Settore Protezione Civile regionale per la sottoscrizione degli stessi vista l'impossibilità del Commissario;

DISPONE

di affidare alla società **ART HOTEL MUSEO S.R.L.**

con sede legale in Viale della Repubblica, 289 – 59100 PRATO - CF: 02350620973

Il servizio relativo all'accoglienza dei cittadini provenienti dall'Ucraina, presso la propria

struttura ricettiva situata in Viale della Repubblica, 289 – 59100 PRATO denominata **ART HOTEL MUSEO** e più precisamente tramite trattamento di: *(cancellare i servizi non erogati)*

- 1) pensione completa, con disponibilità di n.10 alloggi (3 triple e 7 doppie a due letti) per un massimo di 14 giorni;

La struttura ricettiva indicata assicura la disponibilità della sua struttura in base alle richieste avanzate dall'Unità di Crisi regionale e dal Comune di Prato in qualità di soggetto attuatore ai sensi della sopra citata ordinanza commissariale n. 25/2020.

La struttura ricettiva prende altresì atto delle funzioni e competenze del sopra citato soggetto attuatore così come stabilito in particolare dall'allegato 1 all'ordinanza commissariale n. 33 del 19/03/2022.

La società si impegna a fornire tutti i locali idonei all'uso ai sensi della normativa vigente ed è tenuta a mantenerli in perfetta efficienza e a sottoporli a periodica manutenzione, impianti compresi, con onere a proprio carico.

Condizioni del servizio

La società si impegna a garantire:

- l'alloggio in camere doppie, triple, provviste di servizi igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento (ove previsto dalla normativa), acqua calda/fredda;
- gli ordinari servizi di pulizia ed igiene.

La società si impegna a fornire tutti i locali idonei all'uso ai sensi della normativa vigente ed è tenuta a mantenerli in perfetta efficienza e a sottoporli a periodica manutenzione, impianti compresi, con onere a proprio carico.

La società individua il signor Bonari Davide

recapito email: bonari@arthotel.it

recapito telefonico 349.2877011

come un unico referente della struttura messa a disposizione, nei confronti del Commissario.

La società si impegna a comunicare giornalmente al soggetto attuatore, nelle modalità indicate dal Settore Protezione Civile regionale:

- le presenze giornaliere degli ospitati e ad inviare il report giornaliero su modello fornito dal Settore Protezione Civile regionale;
- qualsiasi situazione o esigenza particolare che si verifica nella struttura, comunicando anche le eventuali criticità in merito alle condizioni sanitarie degli ospitati.

La società si impegna a comunicare, al termine di ogni mese, al soggetto attuatore le presenze e le date di occupazione delle stanze nonché dei servizi erogati.

Prezzi concordati

Per il servizio di cui sopra le parti concordano i seguenti prezzi (al netto IVA) procapite giornalieri:

D	Pensione Completa (sia in camera doppia che tripla)	Euro 70,00
---	---	------------

Le tariffe, sono soggette alle seguenti riduzioni:

- a partire dal secondo occupante la camera, riduzione del 25% per bambini di età inferiore a 12 anni compiuti;
- gratuità per bambini da 0 a 2 anni.

Gli oneri di cui sopra sono da intendersi omnicomprensivi anche dei consumi energetici (ivi compresi quelli per il riscaldamento ed il condizionamento), idrici e spese di connettività.

Le presenze derivate affidamento sono da considerarsi esenti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nei confronti dei comuni ove ha sede la struttura medesima.

Il gestore della struttura ricettiva, come da Convenzione generale approvata con ordinanza n. 28 del 15 marzo 2022, è espressamente esonerato da ogni responsabilità in merito l'applicazione dell'imposta di soggiorno per le presenze derivanti dal presente affidamento.

Con la sottoscrizione del presente verbale la società dichiara di accettare i prezzi precedentemente indicati.

I sottoscritti concordano che l'ammontare complessivo del servizio sarà determinato in funzione dell'effettiva occupazione delle stanze.

Disposizioni connesse alla emergenza epidemiologica

Le parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali relative all'emergenza epidemiologica. In particolare viene richiamato quanto previsto dalla OCDPC n. 873/2022 articolo 2 punto 6 fino al 31/03/2022 ed eventuali sue successive modifiche o integrazioni.

Con la sottoscrizione del presente verbale, la Società dichiara che:

- nulla ha da obiettare sulle modalità delle prestazioni da effettuare;
- è in possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, ovvero non incorre nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti;
- fornirà adeguata autocertificazione di quanto dichiarato al punto precedente compilando la modulistica che gli verrà fornita dalla Stazione appaltante;
- fornirà attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC ove previsto.

La società dichiara di osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi applicabili al proprio settore di attività nonché di ottemperare alla vigente normativa sulla tutela, protezione, assicurazione dei propri lavoratori.

Il presente affidamento viene disposto sotto le riserve di Legge di cui all'art.163, commi 5 e 7, del D.Lgs 50/2016, quest'ultimo così come derogato dall'art. 9, comma 2, dell'OCDPC

872/2022.

Qualora il controllo sui requisiti dia un riscontro negativo il Commissario Delegato recederà dal presente affidamento, fatto salvo il pagamento dei servizi già eseguiti.

Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, il Commissario delegato OCDP n.872/2022, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l'Affidatario Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidategli e si considera revocata al termine delle operazioni stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.
2. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Affidamento.
3. L'Affidatario in quanto Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli con il presente affidamento tratta i seguenti tipi di dati: personalizzare in base a specifiche prestazioni contrattuali: codici fiscali, dati anagrafici, residenza, n. telefono;
relativi alle seguenti categorie di interessati: cittadini ucraini
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali.
5. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre:
 - la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
6. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento il Responsabile del trattamento può ricorrere a nominare un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") con le modalità e secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 4, del Regolamento UE. Qualora il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità.
7. Il Responsabile deve assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

8. Il Responsabile deve comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Appaltatore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
9. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
10. Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
11. Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato digitalmente come di seguito:

Per il Commissario

*Il Dirigente Responsabile del Settore
Protezione Civile Regionale*

(Ing. Bernardo Mazzanti)



Mazzanti Bernardo
Regione Toscana
31.03.2022 16:28:05 GMT+00:00

Per la Società



Firmato digitalmente da:
MARAGNO MANUELA DOMENICA
Firmato il 31/03/2022 13:03
Seriale Certificato:
108535849636108901583760193075947051045
Valido dal 13/10/2020 al 13/10/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

L'originale del presente verbale viene regolarizzato, ai fini dell'imposta di bollo con pagamento mediante F23 per un importo complessivo di euro 16,00.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC 872/2022

PERIZIA GIUSTIFICATIVA
ai sensi dell'art. 163, comma 4, D.Lgs. 50/2016

Attuazione dell'OCDPC del 04 marzo 2022 n. 872 "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina."

Relazione

Premessa

Con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28/02/2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza sino al 31/12/2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

Con OCDPC n. 872 del 4/03/2022 "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina", è stato individuato nella persona del Presidente della Regione il Commissario delegato per le attività dell'emergenza nel territorio toscano ed è stato previsto che la Regione dovesse assicurare il coordinamento del proprio sistema di protezione civile per lo svolgimento delle attività di competenza del Commissario;

Al comma 2, lettera b), dell'articolo 2 della OCDPC 872/2022 è previsto che il commissario delegato provvede alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale.

Al comma 4, dell'articolo 3, della OCDPC 872/2022 è espressamente previsto che ove non sia possibile risolvere le necessità alloggio di mediante la rete dei centri di accoglienza di cui agli art. 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 le Prefetture - Uffici territoriali del Governo possono rappresentare specifiche esigenze ai commissari delegati per le soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, e che i Commissari provvedono nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale.

Con ordinanza n. 25 del 11/03/2022 il Commissario delegato ha approvato le modalità organizzative per il supporto eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 3 OCDPC n. 872/2022 dai Prefetti – Uffici territoriali del governo, con il sistema di protezione civile toscano.

Fin da subito la Protezione Civile della Regione Toscana, su disposizione del Presidente in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza, ha allestito un punto di prima accoglienza per i flussi in arrivo dei profughi ucraini.

Il flusso dei cittadini ucraini in arrivo in Regione Toscana si è notevolmente intensificato dal giorno 11 marzo e gli Uffici Territoriali del Governo hanno subito comunicato l'impossibilità

di garantire la sistemazione alloggiativa tramite il Sistema di accoglienza ed integrazione (SAI).

La struttura commissariale è perciò intervenuta in urgenza per reperire soluzioni alloggiative temporanee ai cittadini ucraini senza punti di riferimento di parenti o conoscenti sul territorio toscano in grado di fornire ospitalità, dal 12 marzo ad oggi si è reso necessario reperire soluzioni temporanee per circa 800 profughi.

Vista pertanto l'urgenza di individuare hotel/strutture ricettive in grado di offrire soluzioni urgenti di accoglienza temporanea è stata avviata una procedura di Somma Urgenza ai sensi dell'art.163 del D.lgs. 50/2016, redigendo il sottoscritto, come Responsabile del Procedimento, apposito VERBALE DI SOMMA URGENZA ai sensi dell'art.163, comma 6, in data 31 marzo 2022 incaricando la società ART HOTEL MUSEO S.R.L., con sede legale in Viale della Repubblica, 289 – 59100 PRATO - CF: 02350620973, per lo svolgimento del servizio di alloggiamento temporaneo presso la propria struttura denominata ART HOTEL MUSEO e situata in Viale della Repubblica, 289 – 59100 PRATO articolato nel servizio di:

1. pensione completa,

La società ha fornito tutti i locali idonei all'uso ai sensi della normativa vigente e li ha mantenuti in perfetta efficienza e sottoposti a periodica manutenzione, impianti compresi, con onere a proprio carico.

La società ha garantito

- a) l'alloggio in camere singole, doppie, triple, appartamenti, residence, case mobili e/o altre strutture ricettive, provviste di servizi igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda/fredda;
- b) gli ordinari servizi di pulizia ed igiene.

La società ha comunicato giornalmente al soggetto attuatore, nelle modalità indicate dal Settore Protezione Civile regionale le presenze giornaliere degli ospitati e ad inviato il report giornaliero su modello fornito dal Settore Protezione Civile regionale.

La società con la sottoscrizione del Verbale di somma urgenza si è impegnata a dare immediato avvio al servizio per un prezzo provvisorio procapite giornaliero pari (oltre IVA):

- Pensione Completa, 70,00 euro (settanta/00)

Applicando, ai prezzi sopra indicati, le seguenti riduzioni:

- riduzione del 25% per bambini di età tra i 2 e 12 anni compiuti a partire dal secondo occupante;
- riduzione del 100% per bambini da 0 a 2 anni compiuti;

I prezzi come sopra indicati sono omnicomprendivi anche dei consumi energetici (ivi compresi quelli per il riscaldamento ed il condizionamento), idrici e spese di connettività ed acqua ai pasti.

Tali prezzi sono stati stabiliti consensualmente dalle parti ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016, con accettazione della determinazione del prezzo individuato in via definitiva a seguito di apposita valutazione di congruità eseguita dall'amministrazione sulla base delle effettive presenze registrate.

La società ART HOTEL MUSEO S.R.L., ha messo a disposizione a far data dal giorno 31 marzo 2022 soluzioni alloggiative in pensione completa fino ad un massimo di 23 ospiti al

giorno, ad eccezione del primo giorno (31 marzo 2022) in cui è stata fornita mezza pensione a causa dell'arrivo nel tardo pomeriggio.

Tali soluzioni alloggiative hanno accolto complessivamente adulti e minori tra 2 e 12 anni secondo il seguente calendario di presenze:

Data	Adulti	Minori 2-12 anni	Tipologia di sistemazione
31/03/2022	14	4	Mezza pensione
01/04/2022	16	5	Pensione completa
02/04/2022	16	5	Pensione completa
03/04/2022	16	5	Pensione completa
04/04/2022	16	7	Pensione completa
05/04/2022	16	7	Pensione completa
06/04/2022	16	7	Pensione completa
07/04/2022	16	7	Pensione completa
08/04/2022	16	7	Pensione completa
09/04/2022	16	7	Pensione completa
10/04/2022	16	7	Pensione completa
11/04/2022	16	7	Pensione completa
12/04/2022	16	7	Pensione completa

Le presenze complessivamente registrate sono state pari a

Tipologia Ospite	Presenze per sistemazione Pensione completa	Presenze per sistemazione Mezza Pensione
Adulti	192	14
Minori 2-12 anni	78	4

In data 12 aprile 2022 è cessato il servizio di alloggiamento temporaneo presso la struttura.

Costo del servizio:

Tipologia Ospite	Presenze in mezza pensione	Presenze in pensione completa	Costo procapite	Costo Complessivo
Adulti	14		€ 56,36	€ 789,04
Adulti		192	€ 70,00	€ 13.440,00
Minori 2-12 anni	4		€ 42,27	€ 169,08
Minori 2-12 anni		78	€ 52,50	€ 4.095,00
TOTALE				€ 18.493,12

Il costo complessivo del servizio eseguito dalla società ART HOTEL MUSEO S.R.L. con sede legale in PRATO (PO), sulla base delle singole sistemazioni in cui esso si articola, è stato determinato in euro 18.493,12 (diciottomilaquattrocentoventatre/12) , oltre IVA 10% per euro 1.849,31 (milleottocentoquarantanove/31), pari a complessivi euro **20.342,43 (ventimilatrecentoquarantadue/43)** e si ritiene congruo.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Bernardo Mazzanti



Mazzanti Bernardo
Regione Toscana
22.04.2022 05:49:08
GMT+00:00

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
2 maggio 2022, n. 56

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di
Programma 25.11.2015 - Realizzazione della “Cassa

**di espansione sul Torrente Bicchieraia”. Ordinanza
di esproprio e costituzione di servitù di allagamento.**

SEGUE ATTO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001, 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità';

VISTO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma MATTM - Regioni del 25/11/2015, sottoscritto ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n.191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto 'Sblocca Italia' e, in particolare, l'articolo 7 comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede, inoltre, che l'attuazione degli interventi sia assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

VISTI :

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;

- l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali:

- l'Ordinanza del Commissario di Governo n. 4 del 19/02/2016 recante 'D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi';

- l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 17 del 23.05.2016 'D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50';

- l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 60 del 16.12.2016 'D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Approvazione dell'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi';

RICORDATO che:

- in data 18 gennaio 2013 la Provincia e il Comune di Arezzo hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la riduzione del rischio idraulico nel Comune di Arezzo, attraverso la realizzazione di un sistema di casse di espansione sul Torrente Castro e sul Torrente Bicchieraia, individuando quale ente attuatore degli interventi il Comune di Arezzo, con il quale venivano disciplinati i rapporti giuridici e le quote di cofinanziamento dell'intervento;
- il progetto preliminare dell'intervento è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 387 del 30/07/2014;
- con Deliberazione di Consiglio del Comune di Arezzo n. 43 del del 23/03/2011 è stato approvato il Regolamento Urbanistico, che ha apposto il vincolo preordinato all'esproprio per il progetto della casa di espansione sul T. Bicchieraia, e che lo stesso è divenuto efficace a seguito della pubblicazione della deliberazione sul B.U.R.T. n. 28 in data 13/07/2011;

- con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22/01/2015 è stata approvata un'ulteriore variante al Regolamento urbanistico, divenuta efficace a seguito della pubblicazione della deliberazione sul B.U.R.T. n. 9 del 04/03/2015, con la quale è stato aggiornato il perimetro del vincolo per la realizzazione della cassa di espansione del T. Bicchieraia;
- in data 04/03/2015 il Comune di Arezzo ha provveduto ad inviare agli espropriandi l'avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 327/2001, finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità sul progetto definitivo in questione e che nei termini di legge è pervenuta una osservazione;
- il progetto definitivo di cui sopra è stato approvato con Deliberazione della Giunta del Comune di Arezzo n. 251 del 06/05/2015 fissando, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001, il termine di cinque anni dalla data di efficacia del medesimo atto per l'emissione del decreto di esproprio e che tale approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in oggetto;
- sono state inviate dal Comune di Arezzo le comunicazioni ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 con n. prot. 56634 M.5.2/14 in data 14/05/2015, con le quali è stato comunicato agli espropriandi la data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo;
- non sono pervenute al comune di Arezzo osservazioni da parte degli espropriandi a seguito delle comunicazioni di cui sopra;

TENUTO CONTO che tra i vari interventi individuati negli ordinanze sopra richiamate, è compreso l'intervento denominato '091IR044/G4 - Cassa di espansione sul torrente Bicchieraia' e che, ai sensi dell'Ordinanza n. 4/2016, è stato individuato il Genio Civile Valdarno Superiore quale Settore di cui il Commissario si avvale per la realizzazione dell'intervento, che opererà secondo le disposizioni dell'allegato B alla ordinanza 60/2016;

RICHIAMATO il punto 2 dell'art. 7 dell'allegato B dell'Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico n. 60 del 16/12/2016 nel quale si dispone 'in deroga all'art. 6 D.P.R. 327/2001 e per ragioni di snellezza e celerità operativa nello svolgimento dei necessari procedimenti espropriativi, è individuato come ufficio per le espropriazioni il settore specifico di riferimento di cui il Commissario si avvale per l'esecuzione dell'intervento come stabilito dagli atti commissariali e, come titolare del predetto ufficio, il dirigente del medesimo settore di riferimento, che è pertanto competente all'emanazione di tutti gli atti della procedura, eccettuati gli atti che determinano il trasferimento o la limitazione permanente del diritto di proprietà o dei diritti reali di godimento quali: decreto di esproprio, atto di cessione, provvedimenti di acquisizione e di retrocessione, decreto di costituzione di servitù, che sono di competenza del Commissario';

DATO ATTO pertanto che il Commissario di governo svolge il ruolo di Autorità espropriante mentre il dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, è il responsabile del procedimento espropriativo;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 10468 del 18 ottobre 2016, 'Modalità operative dell'ufficio regionale espropriazioni', così come aggiornato con il Decreto del Direttore Generale n. 7514 del 28/04/2021;

DATO ATTO che, con Decreto n. 8656 del 21/05/2021, il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile ha individuato il settore Manutenzione Idraulica e Opere Idrogeologiche (MIOI) quale ufficio per le espropriazioni per le opere di competenza della Direzione, individuando l'Ing. Leandro Radicchi quale dirigente responsabile delegato per l'Ufficio espropriazioni;

RICHIAMATO l'art. 3 del succitato allegato B all'ordinanza n. 4/2016 che dispone che gli interventi oggetto dell'Accordo di Programma costituiscono interventi urgenti, prioritari e indifferibili per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Toscana, l'inserimento di tali interventi all'interno dell'Accordo di Programma costituisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dello stesso, per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, specifica ricognizione e conseguente certificazione dell'indifferibilità e dell'estrema urgenza' degli stessi, ai sensi dell'articolo 9 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014;

RICHIAMATO il decreto del dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore n. 739 del 23/01/2019 'D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014–Accordo di Programma del 25.11.2015– Realizzazione della 'Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia' (codice 09IR044/G4) in Comune di Arezzo, loc. Pietramorta. Decreto di

Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione ex art. 22-bis e di occupazione temporanea ex art. 49 del D.P.R. 327/2001', con il quale:

- si è disposta, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001, nelle more dell'emissione del decreto di esproprio, l'occupazione anticipata d'urgenza dei beni indicati nell'Allegato A del Decreto;
- si è disposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.P.R. 327/01, l'occupazione temporanea dei beni indicati nell'Allegato A del Decreto;
- si è determinata in via provvisoria, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001, l'indennità di esproprio, computata sulle superfici di progetto, per l'esproprio, l'occupazione anticipata, l'occupazione temporanea e le indennità per le servitù di allagamento, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 327/2001, da corrispondere agli aventi diritto, relativa ai beni immobili indicati all'Allegato A del predetto Decreto n. 739 del 23/01/2019 posti nel Comune di Arezzo;

DATO ATTO che il suddetto decreto è stato notificato - ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 - ai proprietari risultanti dai registri catastali tramite raccomandate A/R in data 24/01/2019;

DATO ATTO che nei giorni 18, 19 e 20 febbraio 2019 è stata data esecuzione ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327 al suddetto decreto R.T. n. 739 del 23/01/2019 ai fini dell'immissione in possesso, in seguito alla redazione e sottoscrizione degli stati di consistenza e dei verbali di immissione nel possesso - agli atti del settore del Genio Civile Valdarno Superiore;

DATO ATTO che il giorno 11/04/2019 è stata data esecuzione ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001 al suddetto decreto R.T. n. 739 del 23/01/2019, relativamente alle particelle interessate solo alla servitù di allagamento - in seguito alla redazione e sottoscrizione degli stati di consistenza e dei verbali di immissione nel possesso - agli atti del settore Genio Civile Valdarno Superiore;

RICHIAMATO il Decreto R.T. n. 17417 del 22/10/2019 'D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma 25.11.2015 – Realizzazione della 'Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia'. Procedure espropriative. Impegno di spesa e liquidazione acconto 80% indennità', con il quale è si sono impegnate le somme per le indennità di cui al decreto n. 739 del 23/01/2019 e delle indennità aggiuntive in favore dei soggetti interessati dalla procedura di esproprio in argomento;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 38 del 15/04/2020 'DL 91/2014 – DL 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Realizzazione della 'Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia' (codice 09IR044/G4) – Proroga della dichiarazione della pubblica utilità ex art. 13 del D.P.R. 327/2001', con proroga al 06/05/2022;

DATO ATTO che la suddetta ordinanza è stata notificata ai proprietari risultanti dai registri catastali tramite raccomandate A/R in data 27/05/2020 e non sono pervenute osservazioni;

RICHIAMATO il Decreto R.T. n. 5857 del 09/04/2021 'D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma 25.11.2015 – Realizzazione della 'Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia'. Procedure espropriative. Impegno di spesa e liquidazione soprassuoli';

DATO ATTO che i lavori si sono conclusi i lavori in data 01/07/2021;

VISTO il c.d. 'avviso ad opponendum' pubblicato sull'albo pretorio comunale dal 06/10/2021 al 05/11/2021, referto di pubblicazione n. 90919 del n. 2021/8004 a seguito del quale non sono pervenute osservazioni;

VISTO il frazionamento delle particelle, acquisito dal competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Arezzo con prot. n. 2022/1325 del 14/01/2022, n. 2022/5778 e n. 2022/5779 del 07/02/2022, n. 2022/6214 del 08/02/2022, agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, che ha individuato le nuove particelle;

DATO ATTO che con nota prot. n. 5778 del 14/02/2022 è stato comunicato ai proprietari catastali delle aree che in data 09/03/2022 il Settore Genio Civile Valdarno Superiore avrebbe provveduto alla restituzione delle aree soggette all'occupazione temporanea disposta d'urgenza con il decreto R.T. n. 739 del 23/01/2019;

VISTO il verbale del 09/03/2022 di restituzione dei terreni soggetti ad occupazione ex art. 22 bis del D.P.R. 327/2001, agli atti del Settore;

VISTO il decreto n. 6716 del 31/03/2022 che ha disposto la liquidazione del saldo delle indennità di esproprio dell'intervento di realizzazione della 'Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia';

VISTA la demolizione di due piccoli fabbricati ricadenti nei terreni di esproprio identificati catastalmente alle particelle F.142 p.lle n.511 e n.655, oggetto di pratica di allibramento al catasto terreni per l'Agenzia del Territorio di Arezzo, tipo mappale n. AR0019127 dell' 08/04/2022 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.RE-GISTRO UFFICIALE.3280769.08/04/2022;

TENUTO conto che con la predetta pratica le particelle sopra indicate sono state allibrate presso il catasto terreni con nuovi numeri n. 911 (ex 511) e n. 912 (ex 655);

DATO ATTO che:

- tutte le ditte catastali oggetto di esproprio hanno accettato le indennità di esproprio offerte che pertanto sono diventate definitive;
- che non è stato necessario effettuare versamenti presso il MEF, né avviare il procedimento di cui all'art. 21 del D.P.R. 327/2001;

DATO ATTO che le indennità d'esproprio liquidate, al netto delle indennità di occupazione temporanea e preordinata all'esproprio comunque denominate, ammontano a Euro 187.624,16 e le indennità per apposizione di servitù per periodico allagamento ammontano a Euro 117.620,67 (per un totale di Euro 305.244,83);

PRESO ATTO che, per concludere la procedura espropriativa, deve essere emessa ordinanza di esproprio, ai sensi degli artt. 8 e 23 del D.P.R. n. 327/2001, entro cinque anni dalla data dichiarazione di pubblica utilità oltre ulteriori due anni di proroga disposti con Ord. n. 38 del 15/04/2020, e cioè entro il 06/05/2022;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del citato decreto del Direttore Generale della Regione Toscana n.10468/2016, così come aggiornato con il Decreto del Direttore Generale n. 7514 del 28/04/2021;

RITENUTO pertanto di provvedere:

- al trasferimento dei beni oggetto della presente procedura d'esproprio e alla costituzione di servitù per allagamento in favore del Demanio dello Stato – Ramo idrico C.F. 97905270589 tramite la presente ordinanza di esproprio;
- alla registrazione del presente atto ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001, senza indugio, e alla successiva trascrizione presso rispettivamente l'Agenzia delle Entrate di Firenze e la conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo;

DATO ATTO che il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 22 della Tab. b) del D.P.R. 642 del 26.10.1972 e da imposta di registro, ipotecaria e catastale, nonché da tassa ipotecaria in quanto trattasi di atto di trasferimento in favore del Demanio dello Stato – ramo idrico;

ORDINA

1. di disporre a favore del Demanio dello Stato-ramo idrico C.F. 97905270589, l'espropriazione definitiva e la costituzione di servitù, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 327/2001, per allagamento degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori 'Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia' (codice 09IR044/G4), di seguito descritti e ricadenti in Comune di Arezzo:

Ditta 1: euro 2.413,50 a titolo di indennità di esproprio

Rossi Mauro nato a AREZZO il 01/07/1976 C.F. RSSMRA76L01A390Y proprietà per 4/18
 Rossi Fabrizio nato a AREZZO il 15/10/1968 C.F. RSSFRZ68R15A390I proprietà per 4/18
 Rossi Roberto nato a AREZZO il 07/08/1966 C.F. RSSRRT66M07A390Z proprietà per 10/18

- Esproprio dell'area: F. 142 part 831 (ex 796) per mq 1329

Ditta 2: euro 31.940,00 a titolo di indennità di esproprio

Stendardi Roberto nato a AREZZO (AR) il 21/06/1955 C.F. STNRRT55H21A390T proprietà 1/1

- Esproprio dell'area: F. 142 part 911 (ex 511) per mq 235
F. 142 part 28 per mq 2075

Ditta 3: euro 27.414,33 a titolo di indennità di esproprio

Lisi Marco nato a AREZZO il 16/09/1966 C.F. LSIMRC66P16A390Q proprietà per 1/2
Lisi Mauro nato a AREZZO il 02/06/1952 C.F. LSIMRA52H02A390L proprietà per 1/2

- Esproprio dell'area: F. 142 part 851 (ex 29) per mq 3498
F. 142 part 889 (ex 54) per mq 723
F. 142 part 891 (ex 55) per mq 346
- costituzione di servitù per allagamento dell'area: F. 142 part 853 (ex 29) per mq 1759
F. 142 part 888 (ex 54) per mq 2517
F. 142 part 890 (ex 55) per mq 1044

Ditta 4: euro 17.614,67 a titolo di indennità di esproprio

Ghiandai Gianni nato a AREZZO il 03/03/1972 C.F. GHNGNN72C03A390Z Nuda proprietà per 1/2,
proprietà per ½
Ghiandai Mario nato a AREZZO il 16/12/1936 C.F. GHNMRA36T16A390S usufrutto per 1/2

- Esproprio dell'area: F. 142 part 39 per mq 2160
- costituzione di servitù per allagamento dell'area: F. 142 part 907 (ex 82) per mq 5477
F. 142 part 839 (ex 104) per mq 970
F. 142 part 842 (ex 105) per mq 284

Ditta 5: euro 8.184,00 a titolo di indennità di esproprio

Testi Marisa nata a AREZZO il 12/01/1948 C.F. TSTMRS48A52A390Z proprietà 1/1

- Esproprio dell'area: F. 142 part 860 (ex 40) per mq 1649
- costituzione di servitù per allagamento dell'area: F. 142 part 861 (ex 40) per mq 1191

Ditta 6: euro 5.696,00 a titolo di indennità di esproprio

Pellegrini Marcello nato a AREZZO il 22/01/1943 C.F. PLLMCL43A22A390F (eredi) proprietà 1/2
Picchi Franca nata a AREZZO il 01/04/1949 C.F. PCCFNC49D41A390F proprietà 1/2

- Esproprio dell'area: F. 142 part 863 (ex 41) per mq 636
- costituzione di servitù per allagamento dell'area: F. 142 part 862 (ex 41) per mq 2364

Ditta 7: euro 15.285,33 a titolo di indennità di esproprio

Ghiandai Ezio nato a AREZZO il 09/04/1943 C.F. GHNZEI43D09A390L proprietà 1/1

- Esproprio dell'area: F. 142 part 864 (ex 42) per mq 1792
- costituzione di servitù per allagamento dell'area: F. 142 part 865 (ex 42) per mq 3840
F. 142 part 866 (ex 42) per mq 2248

Ditta 8: euro 40.269,67 a titolo di indennità di esproprio

Fabbrini Orfeo nato a AREZZO il 02/08/1935 C.F. FBBRFO35M02A390G proprietà 1/1

- Esproprio dell'area: F. 142 part 868 (ex 43) per mq 1435
 - F. 142 part 871 (ex 43) per mq 355
 - F. 142 part 887 (ex 45) per mq 1075
 - F. 145 part 447 (ex 15) per mq 52
 - F. 142 part 877 (ex 44) per mq 782
 - F. 142 part 893 (ex 59) per mq 230
- costituzione di servitù per allagamento dell'area: F. 142 part 867 (ex 43) per mq 11086
 - F. 142 part 869 (ex 43) per mq 1599
 - F. 142 part 876 (ex 44) per mq 1364
 - F. 142 part 878 (ex 44) per mq 860
 - F. 142 part 892 (ex 59) per mq 6034
 - F. 142 part 894 (ex 59) per mq 56

Ditta 9: euro 23.056,00 a titolo di indennità di esproprio

Martinelli Francesco nato ad Arezzo il 17/07/1974 C.F. MRTFNC74L17A390G proprietà per 1/6
Martinelli Paolo nato ad Arezzo il 17/09/1976 C.F. MRTPLA76P17A390Z proprietà per 1/6
Benelli Marilena nata ad Arezzo il 28/04/1948 C.F. BNMLN48D68A390 I proprietà per 1/6
Martinelli Loretta nata a AREZZO il 27/12/1957 C.F. MRTLTT57T67A390L proprietà per 1/2

- Esproprio dell'area: F. 142 part 904 (ex 815) per mq 2.037
 - F. 142 part 905 (ex 815) per mq 887
 - F. 142 part 906 (ex 815) per mq 176

Ditta 10: euro 3.546,67 a titolo di indennità di esproprio

Mafucci Marina nata a AREZZO il 03/07/1953 C.F. MFCMRN53L43A390F proprietà per 1/1

- costituzione di servitù per allagamento dell'area: F. 142 part 56 per mq 2660

Ditta 11: euro 1.933,33 a titolo di indennità di esproprio

Graziotti Fabio nato a AREZZO il 02/09/1958 C.F. GRZFBA58P02A390C proprietà 1/1

- costituzione di servitù per allagamento dell'area: F. 142 part 57 per mq 1210
 - F. 142 part 418 per mq 240

Ditta 12: euro 1.640,00 a titolo di indennità di esproprio

Bonini Luigi nato a AREZZO il 01/01/1945 C.F. BNNLGU45A01A390H proprietà 1/1

- costituzione di servitù per allagamento dell'area: F. 142 part 58 per mq 1230

Ditta 13: euro 4.431,67 a titolo di indennità di esproprio

Falsini Rossella nata a AREZZO il 22/09/1964 C.F. FLSRSL64P62A390W proprietà per 1/9
Falsini Marco nato a AREZZO il 28/02/1969 C.F. FLSMRC69B28A390Q proprietà per 1/9
Falsini Paolo nato a AREZZO il 17/09/1966 C.F. FLSPLA66P17A390K proprietà per 1/9
Prozzo Filomena nata a MORCONE (BN) il 04/12/1943 C.F. PRZFMN43T44F717C proprietà per 6/9

- costituzione di servitù per allagamento dell'area: F. 142 part 78 per mq 2990

Ditta 14: euro 14.581,33 a titolo di indennità di esproprio

Magnanelli Salmi Lina nata a MERCATELLO SUL METAURO il 23/09/1933 C.F. MGNLNI33P63F135A proprietà 1/1

- Esproprio dell'area: F. 142 part 900 (ex 79) per mq 1098
F. 142 part 902 (ex 80) per mq 864
- costituzione di servitù per allagamento dell'area: F. 142 part 899 (ex 79) per mq 1632
F. 142 part 901 (ex 80) per mq 3418

Ditta 15: euro 8.691,67 a titolo di indennità di esproprio

Landucci Luisa, Mar Angiolini nata a AREZZO il 13/03/1929 C.F. LNDLSU29C53A390L proprietà 1/1

- Esproprio dell'area: F. 145 part 451 (ex 413) per mq 963
- costituzione di servitù per allagamento dell'area: F. 142 part 909 (ex 83) per mq 2966

Ditta 16 : euro 1.533,33 a titolo di indennità di esproprio

Stendardi Federico nato ad AREZZO il 24/11/1976 CF STNFRC76S24A390Z nuda proprietà per 1/3
Caruso Concetta nata a MOLINARA il 08/08/1955 CF CRSCCT55M48F287Y nuda proprietà per 1/3
Stendardi Sabrina nata a AREZZO (AR) il 03/02/1979 C.F. STNSRN79B43A390O nuda proprietà per 1/3
Stendardi Vittorio nato a AREZZO il 04/07/1940 C.F. STNVTR40L04A390M usufrutto per 1/1

- costituzione di servitù per allagamento dell'area: F. 142 part 834 (ex 101) per mq 1128

Ditta 17 : euro 5,813,99 a titolo di indennità di esproprio

D'Amico Andrea nato a AREZZO il 10/12/1966 C.F. DMCNDR66T10A390L proprietà 1/1

- costituzione di servitù per allagamento dell'area: F. 142 part 836 (ex 102) per mq 1183
F. 142 part 81 per mq 2110

Ditta 18 : euro 2.708,00 a titolo di indennità di esproprio

D'Amico Giorgio nato a MONTE SAN PIETRANGELI il 15/09/1935 C.F. DMCGRG35P15F626G proprietà 1/2
Guidelli Licia nata a AREZZO il 10/02/1935 C.F. GDLLCI35B50A390D proprietà 1/2

- costituzione di servitù per allagamento dell'area: F. 142 part 837 (ex 103) per mq 1354

Ditta 19 : euro 1.332,00 a titolo di indennità di esproprio

Stendardi Federico nato ad AREZZO il 24/11/1976 CF STNFRC76S24A390Z proprietà per 1/3
Caruso Concetta nata a MOLINARA il 08/08/1955 CF CRSCCT55M48F287Y proprietà per 1/3
Stendardi Sabrina nata a AREZZO (AR) il 03/02/1979 C.F. STNSRN79B43A390O proprietà per 1/3

- Esproprio dell'area: F. 142 part 845 (ex 113) per mq 333

Ditta 20 : euro 884,00 a titolo di indennità di esproprio

Stendardi Fernanda nata a AREZZO il 08/12/1941 C.F. STNFN41T48A390X proprietà 1/1

- Esproprio dell'area: F. 142 part 847 (ex 114) per mq 221
-

Ditta 21 : euro 5.545,33 a titolo di indennità di esproprio

Severi Gabriella nata a AREZZO il 09/07/1967 C.F. SVRGRL67L49A390E proprietà 1/1

- costituzione di servitù per allagamento dell'area: F. 142 part 849 (ex 274) per mq 4159

Ditta 22 : euro 1.008,00 a titolo di indennità di esproprio

Capacci Anna nata a AREZZO il 01/08/1937 C.F. CPCNNA37M41A390H proprietà 1/2

Fabbrini Orfeo nato a AREZZO il 02/08/1935 C.F. FBBRFO35M02A390G proprietà 1/2

- costituzione di servitù per allagamento dell'area: F. 142 part 854 (ex 376) per mq 696

Ditta 23 : euro 42.356,00 a titolo di indennità di esproprio

Bartolommei Marco nato a AREZZO il 15/09/1980 C.F. BRTMRC80P15A390C proprietà 1/6

Bartolommei Silvia nata a AREZZO il 25/02/1986 C.F. BRTSLV86B65A390F proprietà 1/6

Salvi Rossana nata a AREZZO il 28/01/1959 C.F. SLVRSN59A68A390K proprietà per 2/3

- Esproprio dell'area: F. 142 part 856 (ex 381) per mq 1269

F. 142 part 857 (ex 381) per mq 2195

F. 142 part 912 (ex 655) per mq 36

Ditta 24 : euro 461,33 a titolo di indennità di esproprio

Caruso Concetta nata a MOLINARA il 08/08/1955 C.F. CRSCCT55M48F287Y proprietà 1/1

- costituzione di servitù per allagamento dell'area: F. 142 part 859 (ex 385) per mq 346

Ditta 25 : euro 1.580,00 a titolo di indennità di esproprio

Cerini Massimo nato a AREZZO il 07/12/1958 C.F. CRNMSM58T07A390R proprietà 1/3

Cerini Paola nata a AREZZO il 17/03/1960 C.F. CRNPLA60C57A390Q proprietà 1/3

Petrucchioli Maria nata a AREZZO il 25/10/1931 C.F. PTRMRA31R65A390Y proprietà 1/3

- costituzione di servitù per allagamento dell'area: F. 142 part 872 (ex 436) per mq 1185

Ditta 26 : euro 7.070,67 a titolo di indennità di esproprio

Camaiani Adelia nata a AREZZO il 01/01/1945 C.F. CMNDLA45A41A390C usufrutto per 1/2

Casini Barbara nata a AREZZO il 20/12/1971 C.F. CSNBBR71T60A390N nuda proprietà per 1/1

Casini Paolo nato a AREZZO il 08/07/1944 C.F. CSNPLA44L08A390L usufrutto per 1/2

- costituzione di servitù per allagamento dell'area: F. 142 part 879 (ex 444) per mq 1919

F. 142 part 882 (ex 445) per mq 105

F. 142 part 883 (ex 447) per mq 3279

Ditta 27 : euro 22.928,00 a titolo di indennità di esproprio

Salvi Roberto nato a AREZZO il 11/07/1965 C.F. SLVRRT65L11A390P proprietà 1/1

- Esproprio dell'area: F. 142 part 896 (ex 620) per mq 3235

- costituzione di servitù per allagamento dell'area: F. 142 part 895 (ex 620) per mq 7491

Ditta 28 : euro 4.816,00 a titolo di indennità di esproprio

Bennati Angiolina nata a AREZZO il 30/08/1934 C.F. BNNNLN34M70A390N (eredi) proprietà 1/2
Bidini Donato nato a AREZZO il 01/08/1935 C.F. BDNDNT35M01A390I proprietà 1/2

- Esproprio dell'area: F. 145 part 444 (ex 14) per mq 594

Ditta 29 : euro 28,00 a titolo di indennità di esproprio

Angiolini Morena nata a AREZZO il 11/04/1962 C.F. NGLMRN62D51A390F proprietà 1/2
Riccetti Floriana nata a CIVITELLA IN VAL DI CHIANA il 16/01/1925 C.F. RCCFRN25A56C774D
proprietà 1/2

- Esproprio dell'area: F. 145 part 449 (ex 223) per mq 7

Ditta 30 : euro 1.112,00 a titolo di indennità di esproprio

Istituto diocesano sostentamento clero della Diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro con sede in via
Vecchia 1 ad Arezzo C.F. 9204700511 proprietà 1/1

- Esproprio dell'area: F. 130 part 875 (ex 841) per mq 278

4. di disporre che la servitù per allagamento sia costituita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- al fine di evitare l'insorgenza di pericolo e a tutela della pubblica incolumità, in caso di entrata in funzione della cassa, le aree interessate dall'evento sono indisponibili e inaccessibili fino al completo svuotamento della cassa stessa e fino alla conclusione di eventuali attività di pronto intervento disposte dall'Autorità Idraulica di cui all'art. 2 del R.D. 523/1904;

- i terreni asserviti rimangono di esclusiva proprietà della Ditta intestataria, la quale non potrà porre in essere attività che possano diminuire o menomare l'esercizio della servitù, nonché renderla incomoda, e pertanto, tali attività che abbiano ad oggetto i terreni asserviti, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Autorità Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904;

- non sono riconosciuti risarcimenti di alcun tipo derivanti da eventuali danni causati dal funzionamento della suddetta opera di regimazione idraulica ai terreni asserviti, in quanto ricompresi nelle indennità di asservimento riconosciute con i decreti citati in premessa, nonché per utilizzi difformi alle prescrizioni indicate nei punti precedenti;

5. di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001 tale trasferimento comporta l'automatica estinzione di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni oggetto di esproprio;

- la presente ordinanza, che dispone il passaggio di proprietà e la costituzione servitù, è già eseguita ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001, come da verbali di immissione in possesso in data 18, 19, 20 febbraio 2019 e 11/04/2019 agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

- la presente ordinanza, esente da bollo ai sensi del punto 22 della Tab. b) del D.P.R. 642 del 26.10.1972 e esente da imposta di registro, ipotecaria e catastale nonché da tassa ipotecaria, sarà trascritta alla conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo;

6. di disporre inoltre, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/01 che la presente ordinanza di esproprio definitiva sia notificata, a cura del Genio Civile Valdarno Superiore, alle sopra elencate ditte espropriate, quali proprietarie risultanti dai registri catastali, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 327/2001;

7. di disporre altresì che la registrazione sia eseguita a cura del Settore Manutenzione Idraulica e Opere Idrogeologiche e la trascrizione, con voltura dei beni, del presente atto sia eseguita a cura del Genio Civile Valdarno Superiore, con l'avvertenza che dalla data della sua trascrizione, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità;

8. di disporre che il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi dell'art. 23 c.5 del D.P.R. 327/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Direttore
Giovanni Massini

Il Commissario di governo
Eugenio Giani

Il Dirigente
Leandro Radicchi

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
2 maggio 2022, n. 57

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma 25.11.2015 - Realizzazione della “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia”. Ordinanza di esproprio e costituzione di servitù di passo.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL
DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001, ‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

Visto l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell’Accordo di programma MATTM - Regioni del 25/11/2015, sottoscritto ai sensi dell’art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto ‘Sblocca Italia’ e, in particolare, l’articolo 7 comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede, inoltre, che l’attuazione degli interventi sia assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;

- l’Accordo di Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

Richiamate le seguenti Ordinanze Commissariali:

- l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 4 del

19/02/2016 recante ‘D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli interventi’;

- l’Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 17 del 23.05.2016 ‘D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50’;

- l’Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 60 del 16.12.2016 ‘D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Approvazione dell’aggiornamento delle disposizioni per l’attuazione degli interventi’;

Ricordato che:

- in data 18 gennaio 2013 la Provincia e il Comune di Arezzo hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la riduzione del rischio idraulico nel Comune di Arezzo, attraverso la realizzazione di un sistema di casse di espansione sul Torrente Castro e sul Torrente Bicchieraia, individuando quale ente attuatore degli interventi il Comune di Arezzo, con il quale venivano disciplinati i rapporti giuridici e le quote di cofinanziamento dell’intervento;

- il progetto preliminare dell’intervento è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 387 del 30/07/2014;

- con Deliberazione di Consiglio del Comune di Arezzo n. 43 del 23/03/2011 è stato approvato il Regolamento Urbanistico, che ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio per il progetto della cassa di espansione sul T. Bicchieraia, e che lo stesso è divenuto efficace a seguito della pubblicazione della deliberazione sul B.U.R.T. n. 28 in data 13/07/2011;

- con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22/01/2015 è stata approvata un’ulteriore variante al Regolamento urbanistico, divenuta efficace a seguito della pubblicazione della deliberazione sul B.U.R.T. n. 9 del 04/03/2015, con la quale è stato aggiornato il perimetro del vincolo per la realizzazione della cassa di espansione del T. Bicchieraia;

- in data 04/03/2015 il Comune di Arezzo ha provveduto ad inviare agli espropriandi l’avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 327/2001, finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità sul progetto definitivo in questione e che nei termini di legge è pervenuta una osservazione;

- il progetto definitivo di cui sopra è stato approvato con Deliberazione della Giunta del Comune di Arezzo n. 251 del 06/05/2015 fissando, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 327/2001, il termine di cinque anni dalla data di efficacia del medesimo atto per l’emissione del decreto di

esproprio e che tale approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in oggetto;

- sono state inviate dal Comune di Arezzo le comunicazioni ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 con n. prot. 56634 M.5.2/14 in data 14/05/2015, con le quali è stato comunicato agli espropriandi la data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo;

- non sono pervenute al comune di Arezzo osservazioni da parte degli espropriandi a seguito delle comunicazioni di cui sopra;

Tenuto conto che tra i vari interventi individuati negli ordinanze sopra richiamate, è compreso l'intervento denominato '091IR044/G4 - Cassa di espansione sul torrente Bicchieraia' e che, ai sensi dell'Ordinanza n. 4/2016, è stato individuato il Genio Civile Valdarno Superiore quale Settore di cui il Commissario si avvale per la realizzazione dell'intervento, che opererà secondo le disposizioni dell'allegato B all'ordinanza 60/2016;

Richiamato il punto 2 dell'art. 7 dell'allegato B dell'Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico n. 60 del 16/12/2016 nel quale si dispone 'in deroga all'art. 6 D.P.R. 327/2001 e per ragioni di snellezza e celerità operativa nello svolgimento dei necessari procedimenti espropriativi, è individuato come ufficio per le espropriazioni il settore specifico di riferimento di cui il Commissario si avvale per l'esecuzione dell'intervento come stabilito dagli atti commissariali e, come titolare del predetto ufficio, il dirigente del medesimo settore di riferimento, che è pertanto competente all'emanazione di tutti gli atti della procedura, eccettuati gli atti che determinano il trasferimento o la limitazione permanente del diritto di proprietà o dei diritti reali di godimento quali: decreto di esproprio, atto di cessione, provvedimenti di acquisizione e di retrocessione, decreto di costituzione di servitù, che sono di competenza del Commissario';

Dato atto pertanto che il Commissario di governo svolge il ruolo di Autorità espropriante mentre il dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, è il responsabile del procedimento espropriativo;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 10468 del 18 ottobre 2016, 'Modalità operative dell'ufficio regionale espropriazioni', così come aggiornato con il Decreto del Direttore Generale n. 7514 del 28/04/2021;

Dato atto che, con Decreto n. 8656 del 21/05/2021, il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile ha individuato il settore Manutenzione Idraulica e Opere Idrogeologiche (MIOI) quale ufficio per le espropriazioni per le opere di competenza della Direzione, individuando l'Ing. Leandro Radicchi quale dirigente responsabile delegato per l'Ufficio espropriazioni;

Richiamato l'art. 3 del succitato allegato B all'ordinanza n. 4/2016 che dispone che gli interventi oggetto dell'Accordo di Programma costituiscono interventi urgenti, prioritari e indifferibili per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Toscana, l'inserimento di tali interventi all'interno dell'Accordo di Programma costituisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dello stesso, per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, specifica ricognizione e conseguente certificazione dell'indifferibilità e dell'estrema urgenza degli stessi, ai sensi dell'articolo 9 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014;

Richiamato il decreto del dirigente Settore Genio Civile Valdarno Superiore n. 739 del 23/01/2019 'D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Realizzazione della 'Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia' (codice 091R044/G4) in Comune di Arezzo, loc. Pietramorta. Decreto di Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione ex art. 22-bis e di occupazione temporanea ex art. 49 del D.P.R. 327/2001', con il quale:

- si è disposta, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001, nelle more dell'emissione del decreto di esproprio, l'occupazione anticipata d'urgenza dei beni indicati nell'Allegato A del Decreto;

- si è disposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.P.R. 327/01, l'occupazione temporanea dei beni indicati nell'Allegato A del Decreto;

- si è determinata in via provvisoria, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001, l'indennità di esproprio, computata sulle superfici di progetto, per l'esproprio, l'occupazione anticipata, l'occupazione temporanea e le indennità per le servitù di allagamento, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 327/2001, da corrispondere agli aventi diritto, relativa ai beni immobili indicati all'Allegato A del predetto Decreto n. 739 del 23/01/2019 posti nel Comune di Arezzo;

Dato atto che il suddetto decreto è stato notificato - ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 - ai proprietari risultanti dai registri catastali tramite raccomandate A/R in data 24/01/2019;

Dato atto che nei giorni 18, 19 e 20 febbraio 2019 è stata data esecuzione ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327 al suddetto decreto R.T. n. 739 del 23/01/2019 ai fini dell'immissione in possesso, in seguito alla redazione e sottoscrizione degli stati di consistenza e dei verbali di immissione nel possesso - agli atti del settore del Genio Civile Valdarno Superiore;

Dato atto che il giorno 11/04/2019 è stata data esecuzione ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001 al suddetto decreto R.T. n. 739 del 23/01/2019, relativamente alle

particelle interessate solo alla servitù di allagamento - in seguito alla redazione e sottoscrizione degli stati di consistenza e dei verbali di immissione nel possesso - agli atti del settore Genio Civile Valdarno Superiore;

Richiamato il Decreto del dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore n. 17417 del 22/10/2019 'D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma 25.11.2015 - Realizzazione della 'Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia'. Procedure espropriative. Impegno di spesa e liquidazione acconto 80% indennità, con il quale è si sono impegnate le somme per le indennità di cui al decreto n. 739 del 23/01/2019 e delle indennità aggiuntive in favore dei soggetti interessati dalla procedura di esproprio in argomento;

Richiamata l'Ordinanza n. 38 del 15/04/2020 'DL 91/2014 - DL 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Realizzazione della 'Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia' (codice 09IR044/G4) - Proroga della dichiarazione della pubblica utilità ex art. 13 del D.P.R. 327/2001', con proroga al 06/05/2022;

Dato atto che la suddetta ordinanza è stata notificata ai proprietari risultanti dai registri catastali tramite raccomandate A/R in data 27/05/2020 e non sono pervenute osservazioni;

Richiamato il Decreto R.T. n. 5857 del 09/04/2021 'D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma 25.11.2015 - Realizzazione della 'Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia'. Procedure espropriative. Impegno di spesa e liquidazione soprassuoli';

Dato atto che i lavori si sono conclusi i lavori in data 01/07/2021;

Visto il c.d. 'avviso ad opponendum' pubblicato sull'albo pretorio comunale dal 06/10/2021 al 05/11/2021, referto di pubblicazione n. 90919 del n. 2021/8004 a seguito del quale non sono pervenute osservazioni;

Visto il frazionamento delle particelle, acquisito dal competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Arezzo con prot. n. 2022/1325 del 14/01/2022, n. 2022/5778 e n. 2022/5779 del 07/02/2022, n. 2022/6214 del 08/02/2022, agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, che ha individuato le nuove particelle;

Dato atto che con nota prot. n. 57778 del 14/02/2022 è stato comunicato ai proprietari catastali delle aree che in data 09/03/2022 il Settore Genio Civile Valdarno Superiore avrebbe provveduto alla restituzione delle aree

soggette all'occupazione temporanea disposta d'urgenza con il decreto R.T. n. 739 del 23/01/2019;

Visto il verbale del 09/03/2022 di restituzione dei terreni soggetti ad occupazione ex art. 22 bis del D.P.R. 327/2001, agli atti del Settore;

Visto il decreto del dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore n. 6716 del 31/03/2022 che ha disposto la liquidazione del saldo delle indennità di esproprio dell'intervento di realizzazione della 'Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia';

Dato atto che:

- tutte le ditte catastali oggetto di esproprio hanno accettato le indennità di esproprio offerte che pertanto sono diventate definitive;

- che non è stato necessario effettuare versamenti presso il MEF, né avviare il procedimento di cui all'art. 21 del D.P.R. 327/2001;

Dato atto che le indennità d'esproprio liquidate, al netto delle indennità di occupazione temporanea e preordinata all'esproprio comunque denominate, ammontano a Euro 10.108,00;

Preso atto che, per concludere la procedura espropriativa, deve essere emessa ordinanza di esproprio, ai sensi degli artt. 8 e 23 del D.P.R. n. 327/2001, entro cinque anni dalla data dichiarazione di pubblica utilità oltre ulteriori due anni di proroga disposti con Ord. n. 38 del 15/04/2020, e cioè entro il 06/05/2022;

Considerato che l'art. 1054 del cod. civ. riconosce al proprietario del fondo intercluso per effetto di espropriazione per pubblica utilità (Cass. 23707/2009; Cass. 20185/2017) il diritto alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio senza l'onere del pagamento di un'indennità;

Tenuto conto che sono presenti due particelle identificate al F. 142 n. 828 e n. 830 che per effetto del presente procedimento di esproprio risulterebbero intercluse e che pertanto ai sensi del predetto art. 1054 c.c. è necessario procedere alla costituzione di servitù coattiva di passaggio su beni da trasferire in favore del demanio dello Stato - Ramo idrico, per le quali non è previsto il pagamento di alcuna indennità;

Dato atto che in data 13 aprile 2022, i signori Agnelli Guerrino nato a AREZZO il 27/06/19423 e Ranieri Franca nata a URAS (OR) il 23/01/1942, hanno venduto le particelle F. 142 part. n. 827 e n. 828 ai signori Ginestrini Andrea nato ad Arezzo il 5 giugno 1967 e Fierli Claudia nata ad Arezzo il 9 maggio 1973, il cui atto n. Rep. 5755

Racc. 4407 del Notaio Benincasa Marco di Arezzo è in corso di aggiornamento catastale e di trascrizione, e che l'indennità di esproprio è stata liquidata alla parte venditrice, come risulta dai richiamati decreti di liquidazione delle indennità e dallo stesso contratto di compravendita;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del citato decreto del Direttore Generale della Regione Toscana n. 10468/2016, così come aggiornato con il Decreto del Direttore Generale n. 7514 del 28/04/2021;

Ritenuto pertanto di provvedere:

- al trasferimento dei beni sopra descritti al Demanio dello Stato - Ramo idrico C.F. 97905270589 tramite la presente ordinanza di esproprio e alla costituzione di servitù coattiva di passaggio per le motivazioni sopra espresse;

- alla registrazione del presente atto ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001, senza indugio, e alla successiva trascrizione presso rispettivamente l'Agenzia delle Entrate di Firenze e la conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo;

Dato atto che il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 22 della Tab. b) del D.P.R. 642 del 26.10.1972 e da imposta di registro, ipotecaria e catastale, nonché da tassa ipotecaria in quanto trattasi di atto di trasferimento in favore del Demanio dello Stato - ramo idrico;

ORDINA

1. di disporre a favore del Demanio dello Stato-ramo idrico C.F. 97905270589, l'espropriazione definitiva degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori 'Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia' (codice 09IR044/G4), di seguito descritti e ricadenti in Comune di Arezzo:

Ditta 1: euro 7.882,44 a titolo di indennità di esproprio euro 37,50 a titolo di indennità di esproprio per costituzione di servitù di passaggio meglio specificata al punto n. 2 del presente atto.

Agnelli Guerrino nato a AREZZO il 27/06/1942 C.F. GNLGRN42H27A390T proprietà 1/2

Ranieri Franca nata a URAS (OR) il 23/01/1942 C.F. RNRFC42A63L496V proprietà 1/2

- Esproprio dell'area: F. 142 part 826 (ex 412) per mq 1473

Ditta 2: euro 2.136,00 a titolo di indennità di esproprio

Burroni Riccardo nato a AREZZO il 06/12/1944 C.F. BRRRCR44T06A390T proprietà 1/2 Comanducci Angiola nata a AREZZO il 10/11/1946 C.F. CMNGL46S50A390W proprietà 1/2 - Esproprio dell'area: F. 142 part 829 (ex 5) per mq 704;

2. di costituire servitù di passaggio sul seguente immobile descritto e ricadente in Comune di Arezzo:

- Contro: F. 142 part 827 (ex 412) fondo servente;
- A favore: F. 142 part 826 (ex 412) fondo dominante (bene intestato, ai sensi del precedente punto n. 1 al Demanio dello Stato - ramo idrico);

3. di costituire servitù di passaggio, secondo quanto disposto dall'art. 1054 del cod. civ. che riconosce al proprietario del fondo intercluso per effetto di espropriazione per pubblica utilità il diritto alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio senza l'onere del pagamento di un'indennità, sui seguenti immobili descritti e ricadenti in Comune di Arezzo:

- Contro: F. 142 part 826 (ex 412) fondo servente (bene intestato ai sensi del precedente punto n. 1 al Demanio dello Stato - ramo idrico);

- A favore F. 142 part 828 (ex 412) fondo dominante;

- Contro: F. 142 part 826 (ex 412) e 829 (ex 5) fondo servente (beni intestati, ai sensi del precedente punto n. 1, al Demanio dello Stato - ramo idrico);

- A favore F. 142 part 830 (ex 5) fondo dominante;

4. di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001 tale trasferimento comporta l'automatica estinzione di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni oggetto di esproprio;

- la presente ordinanza, che dispone il passaggio di proprietà, è già eseguita ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001, come da verbali di immissione in possesso in data 19 febbraio 2019 agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

- la presente ordinanza, esente da bollo ai sensi del punto 22 della Tab. b) del D.P.R. 642 del 26.10.1972 e esente da imposta di registro, ipotecaria e catastale nonché da tassa ipotecaria, sarà trascritta alla conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo;

5. di disporre inoltre, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001 che la presente ordinanza di esproprio definitiva sia notificata, a cura del Genio Civile Valdarno Superiore, alle sopra elencate ditte espropriate, quali proprietarie risultanti dai registri catastali, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 327/2001;

6. di disporre altresì che la registrazione sia eseguita a cura del Settore Manutenzione Idraulica e Opere Idrogeologiche e la trascrizione, con voltura dei beni, del presente atto sia eseguita a cura del Genio Civile Valdarno Superiore, con l'avvertenza che dalla data della trascrizione, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità;

7. di disporre che il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi dell'art. 23 c.5 del D.P.R. 327/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Commissario di governo

Eugenio Giani

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**